(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1997

sul seguito dell'attuazione degli atti adottati in materia di asilo

(97/420/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera a),

visto il programma di lavoro prioritario adottato dal Consiglio il 30 novembre 1993 a Bruxelles, che invita segnatamente ad elaborare ogni anno una relazione sulle realizzazioni nei settori della giustizia e degli affari interni e la risoluzione del Consiglio del 14 ottobre 1996 che stabilisce le priorità della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1998 [1],

viste le risoluzioni adottate dal Parlamento europeo in materia d'asilo,

considerando che l'articolo K.1, punto 1 del trattato stabilisce che gli Stati membri considerano questione di interesse comune la politica in materia di asilo;

considerando che il seguito dell'attuazione da parte degli Stati membri degli atti adottati in questo settore assicurerà ai lavori del Consiglio in materia un effettivo risvolto pratico e fornirà insegnamenti utili per i suoi lavori futuri,

DECIDE:

Articolo 1

La presidenza trasmette annualmente agli Stati membri un questionario che consenta di conoscere le modalità di attuazione degli atti in materia di asilo adottati dal Consiglio e dai ministri responsabili dell'immigrazione.

Il questionario tratta i seguenti punti:

— disposizioni, politiche e misure concrete adottate dagli Stati membri nel precedente anno in tutti i settori cui si riferiscono gli atti di cui sopra,

— difficoltà incontrate per l'adozione di tali disposizioni, politiche e misure concrete,

— possibilità che siano adottate a breve scadenza disposizioni, politiche e misure concrete riguardanti i settori di cui al primo trattino,

— applicazione delle disposizioni, degli atti, delle politiche e delle misure concrete di cui sopra e eventuali difficoltà incontrate al riguardo.

Articolo 2

In base al questionario di cui all'articolo 1 gli Stati membri elaborano una nota d'informazione in cui possono fare riferimento alle loro relazioni periodiche al Centro d'informazione, di riflessione e di scambi in materia di asilo (CIRSA) o inserire parti pertinenti di tali relazioni.

Articolo 3

Il segretariato generale del Consiglio provvede alla traduzione delle note d'informazione di cui all'articolo 2 e le mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione. Esso predispone inoltre un sommario basato sulle note d'informazione.

Articolo 4

In base al sommario e a qualsiasi altro materiale pertinente, per esempio dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e, se del caso, di organizzazioni non governative, la presidenza in cooperazione con la Commissione e previa consultazione dell'UNHCR, redige una relazione che contiene un'analisi intesa, tra l'altro, a indicare se vi siano punti che richiedono un ulteriore scambio di vedute tra gli Stati membri e se siano necessarie misure aggiuntive.

La relazione è esaminata nell'ambito del Consiglio per essere sottoposta all'esame di quest'ultimo.

[1] GU n. C 319 del 26. 10. 1996, pag. 1.

La presidenza chiede l'opinione dell'UNHCR circa la relazione ed assicura che le eventuali osservazioni siano comunicate agli Stati membri.

Articolo 5

Il questionario è inviato agli Stati membri annualmente anteriormente al 1° luglio e gli Stati membri trasmettono le loro note d'informazione anteriormente al 1° ottobre successivo.

Il primo questionario riguarda l'attuazione per il periodo che si conclude il 1° luglio 1997.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1997.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. VAN MIERLO